

Relazione in materia di *Corporate Governance*

Settembre 2007

Premessa

Banca IFIS S.p.A. è Capogruppo del gruppo bancario Banca IFIS costituito, inoltre, da IFIS Finance Sp. Z o.o., società finanziaria attiva in Polonia nel comparto del factoring, e Immobiliare Marocco S.p.A., società strumentale che detiene prevalentemente immobili utilizzati nell'attività bancaria della capogruppo.

Banca IFIS fin dal 2001 predispone sistematicamente una Relazione in materia di *Corporate Governance* provvedendo ad aggiornarla ad ogni circostanza interna (operazioni sul Capitale Sociale, modifiche Statutarie) od esterna (variazione di norme e regolamenti che disciplinano i mercati di riferimento) rilevante, al fine di fornire al mercato uno strumento efficace e tempestivo per una corretta informativa societaria.

Banca IFIS ritiene che il sistema di *Corporate Governance* in atto presso la Società sia rispondente alle esigenze e alle raccomandazioni del Codice di Autodisciplina (versione 2006) delle società quotate adottato dalla Borsa Italiana S.p.A., e ciò tenuto conto della dimensione della Società e dell'articolazione dei propri organi.

Rispetto alle indicazioni previste dal Codice di Autodisciplina delle società quotate adottato dalla Borsa Italiana S.p.A., l'unico scostamento rilevabile è rappresentato dalla mancata costituzione del Comitato per le proposte di nomina alla carica di Amministratore, in considerazione del ridotto numero dei Consiglieri e delle caratteristiche oggettive della Società.

Sezione I – La struttura di governance di Banca IFIS

La struttura di governance di Banca IFIS è organizzata sull'attività dell'Assemblea degli azionisti, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

Assemblea

I compiti dell'Assemblea sono allineati a quelli rinvenibili nella maggior parte delle banche italiane con azioni quotate. In particolare l'Assemblea:

- approva il bilancio;
- nomina e revoca i componenti del Consiglio di Amministrazione stabilendone il compenso;
- nomina i Sindaci e il Presidente del Collegio Sindacale stabilendone il compenso;
- delibera sulle operazioni che comportano modifiche dello Statuto;
- delibera sulle altre materie ad essa riservate dallo Statuto o dalla legge.

Ai sensi dell'art. 6 dello Statuto della Banca le deliberazioni dell'Assemblea obbligano tutti i Soci ancorché assenti o dissenzianti; i Soci che non abbiano concorso all'approvazione di deliberazioni riguardanti l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni della Banca non hanno diritto di recedere.

Le Assemblee possono essere convocate anche al di fuori della sede sociale purché si svolgano all'interno del territorio nazionale.

L'Assemblea Ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, deliberando in tal sede sulle seguenti materie:

- approvazione del bilancio d'esercizio;
- nomina e revoca dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dei Sindaci;
- determinazione dei compensi complessivi dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dei Sindaci;
- nomina della Società di Revisione Contabile e definizione del corrispettivo;
- competenze e responsabilità dei componenti del Consigli di Amministrazione e dei Sindaci;
- approvazione dei Piani di Stock Option ai sensi dell'art. 114-*bis* del D.Lgs. n. 58/1998;
- altre categorie di atti previste dalla legge, di competenza dell'Assemblea Ordinaria.

L'Assemblea Straordinaria viene convocata per deliberare nelle seguenti materie:

- modifiche dello Statuto Societario;
- aumenti di capitale gratuiti e a pagamento del capitale sociale dando mandato al Consiglio di Amministrazione di determinare, tramite apposito regolamento, i criteri per le fasi di sottoscrizione;
- proroga della durata della Banca;
- altre attribuzioni previste dalla legge.

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione riveste un ruolo centrale nell'organizzazione societaria in quanto massimo organo deputato alla gestione della Banca, anche in qualità di Capogruppo del Gruppo Banca IFIS, nell'interesse dei Soci. Esso svolge una funzione di guida nella determinazione degli obiettivi strategici della Banca e del gruppo nel suo complesso e nella vigilanza in ordine al raggiungimento degli obiettivi stessi. Il Consiglio di Amministrazione (ai sensi dell'art. 13 dello Statuto) è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi soltanto quelli che la legge riserva tassativamente all'Assemblea.

Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione (sempre ai sensi dell'art. 13 dello Statuto) le delibere riguardanti:

- l'indirizzo generale della Società e del gruppo nel suo complesso;
- gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative;
- la fusione per incorporazione di società nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis del Codice Civile;
- la riduzione del capitale in caso di recesso;
- l'indicazione di quali Amministratori, oltre quelli indicati nello Statuto, hanno la rappresentanza della Società;
- le politiche di gestione del rischio nonché la valutazione della funzionalità, efficienza, efficacia del sistema dei controlli interni e dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile;
- la determinazione del Regolamento Generale della Società;
- l'istituzione e l'ordinamento, anche ai fini dell'articolazione della facoltà di firma, di Succursali, Filiali, Agenzie, Sportelli, Recapiti, Rappresentanze, in Italia e all'estero, nonché la loro soppressione;
- il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale;
- l'assunzione e la cessione di partecipazioni, aziende e/o rami di azienda comportanti variazioni del gruppo o investimenti o disinvestimenti che superino l'1% (uno per cento) del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato della Società;
- la determinazione dei criteri per l'esecuzione delle Istruzioni della Banca d'Italia;
- la nomina e la revoca dei componenti della Direzione Generale.

Gli Amministratori devono essere scelti tra soggetti in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dalla Circolare Banca d'Italia n. 229, del 21 aprile 1999 – "Istruzioni di vigilanza per le banche" – Titolo II, Capitolo 2, Sezione II. Gli Amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre anni e vengono rinnovati dall'Assemblea che approva il bilancio dell'esercizio nel quale vengono a scadenza. Non vi sono limiti alla rieleggibilità.

Collegio sindacale

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza della struttura organizzativa. Svolge, inoltre, compiti di controllo che la legge gli affida, verificando la correttezza delle procedure contabili e valutando il grado di efficienza e di adeguatezza del Sistema dei Controlli Interni.

I componenti del Collegio Sindacale devono essere scelti tra soggetti in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza previsti dalla Circolare Banca d'Italia n. 229, del 21 aprile 1999 – “Istruzioni di vigilanza per le banche” – Titolo II, Capitolo 2, Sezione II, o che rientrino nelle ipotesi di cui all’art. 148, comma 3, D.Lgs. 58/1998. Inoltre, ai sensi dell’art. 20 dello Statuto della Banca, non possono essere inseriti nelle liste candidati che ricoprono già incarichi di Sindaco in altre cinque società quotate, con esclusione delle società controllate, nonché delle società controllanti e delle società da queste controllate.

I componenti del Collegio Sindacale durano in carica per un periodo non superiore a tre anni e vengono rinnovati dall’Assemblea che approva il bilancio dell’esercizio nel quale vengono a scadenza. I Sindaci uscenti sono rileggibili.

Azionariato

Il capitale sociale della Banca al 30 giugno 2007 è rappresentato da n. 29.050.012 azioni ordinarie. La tabella che segue riporta l’indicazione degli Azionisti che alla medesima data possiedono direttamente o indirettamente strumenti finanziari rappresentativi del capitale con diritto di voto in misura superiore al 2% del capitale sociale di Banca IFIS.

Azionista	N° azioni ordinarie	% capitale sociale	% capitale con diritti di voto
Sebastien Egon Fürstenberg¹	19.045.096	65,56	62,64
Alchimia S.p.A.²	1.335.579	4,60	0,46
Intesa Sanpaolo S.p.A.³	1.237.627	4,26	4,26
Giovanni Bossi⁴	843.995	2,91	2,91
Riccardo Preve	694.000	2,39	2,39

I diritti di voto nell’Assemblea Ordinaria di La Scogliera S.p.A. sono ripartiti come segue:

- Sebastien Egon Fürstenberg 50,08%
- Clara Agnelli 48,84%
- Altri 1,08%

¹ La quota di partecipazione riferibile al Presidente di Banca IFIS S.p.A. Sebastien Egon Fürstenberg è costituita, oltre che dalla partecipazione indirettamente posseduta attraverso la Società La Scogliera S.p.A., dalle 846.890 azioni proprie detenute dalla Banca e dalle 10.000 azioni detenute a titolo personale.

² Al 1° gennaio 2007 risulta costituito pegno per n. 1.202.460 azioni ordinarie Banca IFIS il cui titolare è Alchimia S.p.A. a favore della Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo (Gruppo Intesa Sanpaolo S.p.A.).

³ Il diritto di voto per n. 1.202.460 spettante a Intesa Sanpaolo S.p.A. risulta dal pegno costituito di cui alla nota precedente.

⁴ La differenza, rispetto alla precedente versione della Relazione in materia di *Corporate Governance*, nel numero delle azioni ordinarie detenute dall’Amministratore Delegato di Banca IFIS S.p.A. Giovanni Bossi è interamente riconducibile all’esercizio di 48.000 *stock option* attribuitegli dal “Secondo piano di incentivazione azionaria per gli Amministratori e i dipendenti di Banca IFIS S.p.A. – Piano A2/D2” e dallo stesso esercitate nel mese di maggio dell’esercizio in corso.

L'attività della holding di partecipazione La Scogliera S.p.A. è limitata alla detenzione dell'unica partecipazione significativa rappresentata dal citato pacchetto di controllo in Banca IFIS S.p.A..

La Scogliera S.p.A., pur essendo l'Azionista di maggioranza, non effettua attività di direzione e coordinamento in Banca IFIS S.p.A.. A tale riguardo è opportuno precisare che l'oggetto sociale di La Scogliera S.p.A. esclude espressamente l'attività di direzione e coordinamento delle società finanziarie e banche partecipate.

Sezione II – Informazioni sull'attuazione delle previsioni del Codice di Autodisciplina: il Consiglio di Amministrazione

Composizione e ruolo del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione riveste un ruolo fondamentale nell'organizzazione societaria. Lo Statuto prevede che il Consiglio deve essere composto da cinque a quindici componenti, eletti dall'Assemblea. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica per un periodo non superiore a tre anni, stabilito all'atto della nomina; sono rieleggibili e decadono a norma di legge (art. 10 dello Statuto).

Al Consiglio di Amministrazione, in forza di Statuto e in conformità a quanto previsto dall'articolo 1 del Codice di Autodisciplina, competono:

- l'esame e l'approvazione dei piani strategici, industriali e finanziari della società e del gruppo nel suo complesso;
- l'attribuzione e la revoca di deleghe all'Amministratore Delegato definendone limiti e modalità di esercizio;
- ove non abbia già provveduto l'Assemblea, la determinazione, sentito il parere favorevole del Collegio Sindacale, della remunerazione degli Amministratori investiti di particolari incarichi;
- la vigilanza sul generale andamento della gestione, con particolare attenzione alle situazioni di conflitto di interessi, tenendo in considerazione, in particolare, le informazioni ricevute dall'Amministratore Delegato e dal Comitato per il Controllo Interno, nonché confrontando periodicamente i risultati conseguiti con quelli programmati;
- l'esame e l'approvazione delle operazioni più significative e di quelle con parti correlate secondo criteri quantitativi e qualitativi;
- la verifica dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo ed amministrativo generale della Società e del gruppo nel suo complesso predisposto dall'Amministratore Delegato;
- la valutazione annuale sulla dimensione, sulla composizione e sul funzionamento del Consiglio stesso e dei Comitati costituiti al suo interno;
- la nomina e la revoca del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi dell'art. 154-*bis* del D.Lgs. n. 58/1998;
- l'informativa agli Azionisti in Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i suoi componenti un Comitato Esecutivo ed un Amministratore Delegato, il tutto ai sensi e nei limiti dell'art. 2381 cod. civ..

Il Consiglio di Amministrazione inoltre nomina i componenti del Comitato per il Controllo Interno e del Comitato per la Remunerazione degli Amministratori, dei dirigenti e per gli eventuali piani di stock option, avendo cura che siano composti prevalentemente da Amministratori non esecutivi ed indipendenti.

L'Amministratore Delegato relaziona al Consiglio di Amministrazione sulla propria attività con cadenza almeno trimestrale. È prassi che l'Amministratore Delegato riferisca ad ogni riunione del Consiglio di Amministrazione sull'attività svolta che abbia rilievo per l'Organo di amministrazione e, sistematicamente, sull'andamento di breve termine degli affari.

Inoltre gli Amministratori riferiscono tempestivamente, e comunque con periodicità almeno trimestrale al Collegio Sindacale in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione o anche direttamente, in forma scritta, sull'attività svolta, sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla Società o dalle Società controllate e su quelle in potenziale conflitto di interessi. L'informativa è peraltro largamente assicurata dalla partecipazione del Collegio Sindacale alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, ove è resa in modo ampio ed esaustivo.

L'Assemblea Ordinaria dei soci, nella riunione del 30 aprile 2007, ha confermato ad otto il numero degli Amministratori ed ha chiamato a ricoprire la carica, per il triennio 2007/2009, i Signori:

- Sebastien Egon Fürstenberg (Presidente del Consiglio di Amministrazione);
- Alessandro Csillaghy (Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione; Amministratore Esecutivo);
- Giovanni Bossi (Amministratore Delegato);
- Roberto Cravero (Amministratore Indipendente; *Lead Independent Director*);
- Leopoldo Conti;
- Andrea Martin (Amministratore Indipendente);
- Marina Salamon (Amministratore Indipendente);
- Riccardo Preve (Amministratore Indipendente).

Componenti	Carica ricoperta in Banca IFIS	Cariche ricoperte in altre società	Esecutivi	Non esecutivi	Indipendenti
Sebastien Egon Fürstenberg	Presidente	<i>Amministratore Unico:</i> - La Scogliera S.p.A. - Immobiliare Marocco S.p.A.		X	
Alessandro Csillaghy	Vice Presidente		X		
Giovanni Bossi	Amministratore Delegato	<i>Amministratore Unico:</i> - Cofigest S.r.l. <i>Presidente del C.d.A.:</i> - WPP Holding S.r.l. - WPP Marketing Communications S.r.l.	X		
Roberto Cravero	Consigliere	<i>Consigliere:</i> - Fiduciaria Orefici SIM S.p.A. – MI - Private Wealth Management S.G.R. – MI - Cassa Lombarda S.p.A. – MI - Fidor S.p.A. (Fiduciaria Statica) – MI <i>Sindaco:</i> - Alpi Biellesi S.p.A. (Holding Gruppo Nuovi Investimenti SIM) – Biella - Banca di Palermo S.p.A. (Gruppo Banca Sella) – PA - Banca Sella – Biella		X	X
Leopoldo Conti	Consigliere			X	
Andrea Martin	Consigliere	<i>Sindaco:</i> - ACTV S.p.A. – VE - Aeroporto Civile di Padova		X	X
Marina Salamon	Consigliere	<i>Amministratore Unico:</i> - Alchimia S.p.A. - Altana S.p.A.		X	X
Riccardo Preve	Consigliere	<i>Direttore Tecnico:</i> - Preve Costruzione S.p.A. <i>Consigliere:</i> - Consorzio Edile Cuneese <i>Amministratore Delegato:</i> - Cerrione S.r.l. - Cuneo		X	X

L'attuale composizione del Consiglio di Amministrazione risponde pienamente alle raccomandazioni del Codice circa la presenza di un numero adeguato di Amministratori non esecutivi.

Attualmente il Consiglio di Amministrazione è composto da 2 Amministratori Esecutivi e 6 non esecutivi. Gli Amministratori Esecutivi, ai sensi dell'art. 2.C.1 del Codice, sono

l'Amministratore Delegato Giovanni Bossi e il Vice Presidente Alessandro Csillaghy, Responsabile dello sviluppo dell'attività di factoring con controparti localizzate in alcuni paesi centroeuropei.

Il Codice di Autodisciplina prevede, all'articolo 3, che un Amministratore non appare di norma indipendente nelle seguenti ipotesi (da considerarsi come non tassative):

- a) se direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla l'emittente o è in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;
- b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo⁵ dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;
- c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
 - con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
 - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo;ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
- d) se riceve o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento "fisso" di Amministratore non esecutivo dell'emittente, ivi inclusa la partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;
- e) se è stato Amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
- f) se riveste la carica di Amministratore Esecutivo in un'altra società nella quale un Amministratore Esecutivo dell'emittente abbia un incarico di Amministratore;
- g) se è Socio o Amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione contabile dell'emittente;
- h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

Alla luce di tale definizione, il Consiglio di Amministrazione della Banca nominato in data 30 aprile 2007 ha ritenuto che quattro dei suoi componenti (Andrea Martin, Roberto Cravero, Riccardo Preve e Marina Salamon) sono qualificabili come Amministratori Indipendenti ai sensi dell'art. 3.C.1. del sopra citato articolo del Codice di Autodisciplina. In riferimento al Consigliere Roberto Cravero, il Consiglio di Amministrazione ha stabilito che

⁵ Ai sensi dell'art. 3.C.2 del Codice di Autodisciplina, sono da considerarsi "esponenti di rilievo" di una società o di un ente: il presidente dell'ente, il rappresentante legale, il presidente del Consiglio di Amministrazione, gli Amministratori Esecutivi ed i dirigenti con responsabilità strategiche della società o dell'ente considerato.

questi rispetta tutti i requisiti previsti dall'art. 3.C.1 del sopra citato Codice eccetto quello previsto alla lettera e). essendo stato nominato Amministratore della Società in data 27 aprile 1998, periodo in cui le azioni non erano ancora quotate e la Società non aveva ancora richiesto l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività bancaria, avendo dunque ricoperto l'incarico di Amministratore per nove anni negli ultimi dodici. Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione, vista la dichiarazione rilasciata dal Dott. Cravero relativa alla modesta incidenza dei compensi a lui corrisposti dalla Banca rispetto al proprio volume d'affari ed in considerazione dell'indipendenza di giudizio dimostrata nel corso dei mandati ha ritenuto il Dott. Cravero in possesso del requisito di indipendenza previsto all'art. 3.C.1. del Codice di Autodisciplina.

Il Collegio Sindacale, inoltre, ai sensi dell'articolo 3.C.5. del Codice di Autodisciplina ha verificato l'applicazione dei criteri e delle procedure di accertamento adottati dal Consiglio di Amministrazione per valutare l'indipendenza dei propri componenti, ritenendola conforme alle indicazioni fornite dal Codice di Autodisciplina.

Lead Independent Director

In linea con gli orientamenti stabiliti dal nuovo Codice di Autodisciplina, venendo a coincidere, nella persona del Sig. Sebastien Egon Fürstenberg, il ruolo di Presidente del Consiglio di Amministrazione e di soggetto che, in qualità di Amministratore Unico e Azionista di maggioranza di La Scogliera S.p.A., detiene il controllo di Banca IFIS, il Consiglio di Amministrazione designa un Amministratore indipendente quale *Lead Independent Director*.

Il *Lead Independent Director* ha il compito di rappresentare un punto di riferimento e di coordinamento delle istanze e dei contributi degli Amministratori (non esecutivi ed in particolare indipendenti) per un miglior funzionamento del Consiglio stesso garantendo, inoltre, che i flussi informativi tra gli Amministratori siano costanti ed efficaci, avendo facoltà di convocare (almeno una volta l'anno), quando ritenuto opportuno o su proposta di altri Amministratori, appositi incontri dedicati ai soli Amministratori indipendenti per temi di rilievo relativi al funzionamento del Consiglio stesso e/o alla gestione sociale in genere.

Il Consiglio di Amministrazione in data 30 aprile 2007 ha nominato il Dott. Roberto Cravero quale *Lead Independent Director* per il triennio 2007/2009.

Deleghe

Il Consiglio di Amministrazione, nominato dall'Assemblea degli Azionisti del 30 aprile 2007 ha confermato alla carica di Presidente Sebastien Egon Fürstenberg cui spetta la firma e la rappresentanza della Società in forma disgiunta, senza deleghe esecutive.

Alla carica di Amministratore Delegato è stato confermato Giovanni Bossi al quale spetta la firma e la rappresentanza della Società con firma singola e con i poteri per compiere gli atti di ordinaria amministrazione.

Anche al Direttore Generale Alberto Staccione spetta la rappresentanza legale della Società e la firma sociale.

Alla carica di Vice Presidente, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto, è stato confermato Alessandro Csillaghy al quale spetta l'incarico di sviluppare la presenza della Banca all'Estero finalizzata all'ulteriore sviluppo dell'attività di import factoring, individuando le opportunità commerciali, verificando le ipotesi contrattuali e procedurali in relazione alle normative locali, predisponendo per il Consiglio proposte e progetti di intervento, curando l'organizzazione e la regolare attività degli Uffici di Rappresentanza ove istituiti, il tutto con esclusione di ogni assunzione di rischio di credito o di altro rischio tipico dell'attività finanziaria, per la quale restano in essere le ordinarie deleghe in materia di erogazione ed utilizzo del credito.

Il Vice Presidente svolge pertanto un ruolo esecutivo nell'operatività consiliare.

Nel rispetto dell'art. 13 dello Statuto gli Amministratori riferiscono tempestivamente, e comunque con periodicità almeno trimestrale, al Collegio Sindacale e al Consiglio o anche direttamente in forma scritta sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla Società o dalle Società controllate nonché sulle operazioni in potenziale conflitto di interessi. L'informativa è peraltro largamente assicurata dalla partecipazione del Collegio Sindacale alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, ove è resa in modo ampio ed esaustivo.

Comitato Esecutivo

A seguito della modifica statutaria approvata dall'Assemblea di data 14 aprile 2003 relativa alla facoltà ora concessa al Consiglio di "*delegare, predeterminandone i limiti, i poteri in materia di erogazione del credito a personale della Società in base alle funzioni o al grado ricoperto, singolarmente e/o costituito in Comitato presieduto dall'Amministratore Delegato*", (art. 16 dello Statuto) è stato costituito il Comitato Fidi attribuendogli integralmente i poteri in materia di erogazione del credito, già esistenti in capo al Comitato Esecutivo. Dopo la costituzione del Comitato Fidi, il Comitato Esecutivo non si è più riunito.

In considerazione dell'operatività del Comitato Fidi, il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data 28 aprile 2004, ha deliberato di non avvalersi della facoltà di nominare tra i suoi componenti un Comitato Esecutivo.

Il Comitato Esecutivo ha pertanto esercitato le proprie funzioni dall'ottobre 2002 fino ad aprile 2003.

La nomina e remunerazione degli Amministratori – Il Comitato per la Remunerazione degli Amministratori, dei dirigenti e per gli eventuali piani di stock option

La nomina degli Amministratori spetta all'Assemblea dei Soci. Le elezioni alla carica di Componente del Consiglio di Amministrazione si svolgono con il sistema del voto di lista secondo quanto previsto nello Statuto all'art. 10, modificato mediante delibera dell'Assemblea Straordinaria della Banca in data 29 giugno 2007, a seguito delle novità normative introdotte dalla L. 262/2005, successivamente modificata dal D.Lgs. 303/2006. Di seguito si riporta un estratto dell'art. 10 dello Statuto relativo al sopra citato sistema del voto di lista.

“La nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti; i candidati sono elencati in ordine progressivo e sono comunque in numero non superiore ai componenti dell’organo da eleggere.

Hanno diritto a presentare una lista soltanto gli azionisti che al momento della presentazione della stessa siano titolari, da soli od insieme ad altri, di una quota di partecipazione pari a quella stabilita dalla CONSOB ai sensi dell’art. 147-ter del D.Lgs. n. 58/1998 e pubblicata ai sensi dell’art. 144-septies del "Regolamento di attuazione del D.Lgs. n. 58/1998 concernente la disciplina degli emittenti"; la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste di candidati dovrà essere indicata nell’avviso di convocazione dell’Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. I soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste sono depositate presso la sede della Società almeno 15 (quindici) giorni prima di quello previsto per l’Assemblea in prima convocazione e di ciò sarà fatta menzione nell’avviso di convocazione.

Le liste devono essere corredate:

- delle informazioni relative all’identità degli azionisti che hanno presentato le liste, con l’indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione;

- di una dichiarazione degli azionisti diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l’assenza di rapporti di collegamento previsti dall’art. 144-quinquies del "Regolamento di attuazione del D.Lgs. n. 58/1998 concernente la disciplina degli emittenti" con questi ultimi;

- di un’esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla Legge e della loro accettazione della candidatura.

Non possono essere inseriti nelle liste candidati che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dall’art. 26 del D.Lgs. n. 385/1993. Ciascuna lista deve inoltre indicare almeno un candidato che sia in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, comma 3 del D.Lgs. n. 58/1998.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

All’elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione si procede come segue:

1) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono espressi, in base all’ordine progressivo con il quale sono indicati nella lista medesima, tutti gli amministratori salvo uno;

2) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti e che, ai sensi dell’art. 147-ter, comma 3 del D.Lgs. n. 58/1998, non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, è espresso un amministratore.

In aggiunta a quanto previsto al punto 2) del comma che precede, almeno uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione ovvero due, se il Consiglio di Amministrazione

è composto da più di sette componenti, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 148, comma 3 del D.Lgs. n. 58/1998.”.

In considerazione del ridotto numero dei Consiglieri e della dimensione aziendale, la Società non ritiene opportuno costituire all'interno del Consiglio un Comitato per le proposte di nomina alla carica di Amministratore; le competenze ordinariamente attribuite a tale Comitato sono agevolmente riassunte nella normale attività del Consiglio di Amministrazione.

La remunerazione totale degli Amministratori è stabilita all'atto della nomina o dall'Assemblea mentre per gli Amministratori investiti di particolari cariche può essere stabilita dal Consiglio di Amministrazione sentito il parere favorevole del Collegio Sindacale. L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Il Consiglio di Amministrazione del 28 aprile 2004 ha deliberato la costituzione al proprio interno di un Comitato per la Remunerazione degli Amministratori, dei dirigenti e per gli eventuali piani di stock option composto da membri componenti il Consiglio scelti tra gli Amministratori non esecutivi, la maggioranza dei quali indipendenti.

Il Comitato così costituito ha solo funzioni propositive in tema di attività di retribuzione. A seguito del rinnovo del Consiglio di Amministrazione della Banca il Comitato è composto dal Presidente Sebastien Egon Fürstenberg (non esecutivo e non indipendente) e dai Consiglieri Roberto Cravero, con l'incarico di coordinatore, e Andrea Martin (entrambi indipendenti e non esecutivi).

Ai lavori del Comitato possono partecipare l'Amministratore Delegato, il Direttore Generale e il Direttore Amministrativo, ove non siano all'esame argomenti che li riguardano. Il Comitato per la Remunerazione dura in carica tre anni e si riunisce con cadenza almeno semestrale. Qualora vengano meno uno o più componenti del Comitato, il Consiglio di Amministrazione può provvedere all'integrazione e/o sostituzione degli stessi componenti. Al Comitato spettano i seguenti compiti:

- formulare proposte al Consiglio di Amministrazione per la remunerazione degli Amministratori, del Direttore Generale e dei Dirigenti della Banca, legando parte del compenso anche ai risultati economici conseguiti dalla Società ed, eventualmente al raggiungimento di obiettivi specifici preventivamente indicati dal consiglio stesso;
- formulare, se necessario, proposte per il trattamento complessivo dell'Alta Direzione della Società, su indicazione del Direttore Generale;
- formulare proposte al Consiglio di Amministrazione in ordine ai criteri di attribuzione di stock option o di assegnazione di azioni a favore di Amministratori e dipendenti della Banca;
- a quest'ultimo riguardo, ove possibile, fornire interpretazione nei casi controversi e rettificare le condizioni di assegnazione di ciascuna tranche nonché regolamentare l'esercizio dei diritti emergenti in caso di operazioni di natura straordinaria sul capitale della Banca (fusioni, aumenti di capitale gratuiti o a pagamento, frazionamenti o raggruppamenti di azioni ecc.).

A far data dall'esercizio 2002, i compensi riconosciuti all'Amministratore Delegato e ai Dirigenti della Società sono legati in misura significativa ai risultati aziendali. Per gli Amministratori non esecutivi, invece, non è previsto, nemmeno per una parte non significativa, che la remunerazione sia legata ai risultati economici conseguiti dalla Società.

Ad oggi sono stati attivati cinque piani di stock option destinati a tutti gli addetti aziendali legati alla Società da un rapporto stabile, con contenuti sostanzialmente allineati ai piani di incentivazione azionaria ordinariamente adottati dalle società quotate ma aperti, oltre che agli Amministratori Esecutivi – Vice Presidente ed Amministratore Delegato – e ai Dirigenti, anche ai funzionari nonché agli addetti delle aree professionali quarta, terza e seconda. La Società ha ritenuto così di procedere al coinvolgimento di tutti gli addetti alla creazione di valore, differenziando in maniera rilevante l'assegnazione dei diritti in funzione del ruolo ricoperto all'interno dell'azienda.

Nel corso del 2006 il Comitato per la Remunerazione degli Amministratori, dei dirigenti e per gli eventuali piani di stock option si è riunito due volte con la partecipazione di tutti i componenti.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio elegge fra i suoi componenti un Presidente e può eleggere un Vice Presidente. In caso di assenza o impedimento del Presidente presiede il Vice Presidente. In caso di assenza o impedimento di entrambi presiede l'Amministratore Delegato. In caso di assenza anche di quest'ultimo presiede l'Amministratore più anziano di età. Il Consiglio di Amministrazione nomina il Segretario ed il suo sostituto.

Ai sensi dell'art. 12 dello Statuto della Società al Presidente spetta la convocazione del Consiglio di Amministrazione con lettera, fax, posta elettronica o altra forma idonea, al domicilio di ciascun Consigliere almeno tre giorni prima della data prevista per la riunione. Nei casi di urgenza la convocazione può essere trasmessa anche un giorno prima della data prevista per la riunione.

Il Consiglio si raduna ad intervalli di tempo di regola non superiori a tre mesi e tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o gli sia richiesta dall'Amministratore Delegato o da almeno tre Amministratori. Il Consiglio può altresì essere convocato da almeno due Sindaci previa comunicazione datane al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite anche quando tenute mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito di ricevere, trasmettere e visionare documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura del relativo verbale.

In occasione delle riunioni consiliari la Società prevede in generale di mettere a disposizione dei Consiglieri la documentazione e le informazioni necessarie in ordine alle materie sottoposte all'esame e all'approvazione del Consiglio, al fine di consentire ai componenti di esprimersi con consapevolezza sulle materie all'ordine del giorno.

Nell'anno 2006 si sono tenute 14 riunioni del Consiglio di Amministrazione. La percentuale di partecipazione di ciascun Consigliere è rappresentata nella tabella seguente.

Consigliere	Carica ricoperta in Banca IFIS	Presenze
Sebastien Egon Fürstenberg	Presidente	79%
Alessandro Csillaghy	Vice Presidente	100%
Giovanni Bossi	Amministratore Delegato	100%
Roberto Cravero	Consigliere	93%
Leopoldo Conti	Consigliere	100%
Andrea Martin	Consigliere	100%
Marina Salamon	Consigliere	79%
Riccardo Preve	Consigliere	100%

Dall'inizio dell'anno 2007 sino alla data del presente documento si sono tenute n. 9 riunioni consiliari. E' prevedibile che il numero di riunioni del Consiglio di Amministrazione nel 2007 sia di 11-12 riunioni.

Il Sistema dei Controlli Interni

Il Sistema dei Controlli Interni (SCI) di Banca IFIS S.p.A. ha l'obiettivo di assicurare una corretta informativa ed un'adeguata copertura di controllo su tutte le attività e, in particolare, nelle aree di maggiore rischio aziendale.

Banca IFIS ha ritenuto di individuare nel rischio di credito e nei rischi operativi gli elementi di maggior rischio dell'attività aziendale; sono stabilmente presidiati inoltre i rischi di tasso, di liquidità e di mercato e, più in generale, tutti i principali rischi normativi, reputazionali ed economici.

Lo SCI di Banca IFIS è costituito dalle regole, dalle procedure e dalle strutture organizzative che mirano ad assicurare il rispetto delle strategie aziendali e il conseguimento delle seguenti finalità:

- efficacia ed efficienza dei processi aziendali (amministrativi, produttivi, distributivi, ecc.);
- salvaguardia del valore delle attività e protezione dalle perdite;
- affidabilità e integrità delle informazioni contabili e gestionali;
- conformità delle operazioni con la legge, la normativa di vigilanza nonché con le politiche, i piani, i regolamenti e le procedure interne nonché i Codici (Etico, di Autodisciplina, ecc.) fatti propri dalla Banca. I controlli coinvolgono, con diversi ruoli,

l'organo amministrativo, il Collegio Sindacale, la direzione e tutto il personale. Di seguito sono evidenziate alcune tipologie:

- i *controlli di linea*, diretti ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni. Essi sono effettuati dalle stesse strutture operative o incorporati nelle procedure ovvero eseguiti nell'ambito dell'attività di back office;
- i *controlli sulla gestione dei rischi*, che hanno l'obiettivo di concorrere alla definizione delle metodologie di misurazione del rischio, di verificare il rispetto dei limiti assegnati alle varie funzioni operative e di controllare la coerenza dell'operatività delle singole aree operative con gli obiettivi di rischio-rendimento assegnati. Essi sono affidati a strutture diverse da quelle operative;
- l'*attività di revisione interna*, volta a individuare andamenti anomali, violazioni delle procedure e della regolamentazione nonché a valutare la funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni. Essa è condotta nel continuo, in via periodica o per eccezioni, da strutture diverse e indipendenti da quelle operative, anche attraverso verifiche in loco.

Gli Organi Amministrativi promuovono:

- una cultura aziendale che valorizzi la funzione di controllo: tutti i livelli di personale all'interno dell'organizzazione devono essere consapevoli del ruolo ad essi attribuito nel sistema dei controlli interni ed esserne pienamente coinvolti.
- inoltre rendono noti alla struttura organizzativa gli obiettivi e le politiche che si intendono perseguire.

Al Consiglio di Amministrazione è affidato il compito di approvare gli orientamenti strategici e le politiche di gestione del rischio, di approvare la struttura organizzativa della Banca, di definire le linee di indirizzo del sistema di controllo interno della Banca e delle società controllate nonché di verificare che l'assetto dei controlli interni risulti coerente con la propensione al rischio prescelta.

Il Consiglio di Amministrazione inoltre si assicura che venga definito un sistema informativo corretto, completo e tempestivo, e che sia assicurata la funzionalità, l'efficienza e l'efficacia del SCI, da valutazioni periodiche e, ove necessario, adottando idonee misure correttive.

Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 16 marzo 2007, ha individuato nell'Amministratore Delegato l'amministratore esecutivo incaricato di sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo interno. L'Amministratore Delegato, avvalendosi delle strutture della Banca (in particolare del Direttore Generale, del Direttore Amministrativo e del Responsabile della Funzione Internal Audit) assicura una efficace gestione dell'operatività e dei rischi connessi; verifica nel continuo la funzionalità, l'efficacia e l'efficienza complessiva dello SCI, adeguandolo ove opportuno; individua e valuta i fattori di rischio; definisce i compiti delle unità di controllo e i relativi flussi informativi.

Banca IFIS ritiene di aver implementato un sistema di controlli che risponde alle funzioni della normativa di vigilanza per gli istituti di credito, e che le integrazioni in corso completeranno il coordinamento e il monitoraggio, estendendo l'attività a tutti i comparti

dell'attività aziendale. Tale sistema, nell'opinione della Società, è in linea con i principi ispiratori del Codice e ben risponde alle esigenze del Codice stesso.

Ciò nonostante Banca IFIS, coerentemente con gli impegni assunti, ha istituito, con delibera consigliare del 28 aprile 2004, un Comitato per il Controllo Interno composto da componenti del Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato ha funzioni consultive e propositive in tema di attività di controllo ed, a seguito del rinnovo del Consiglio di Amministrazione della Banca, è composto dal Consigliere Roberto Cravero (indipendente e non esecutivo) con l'incarico di coordinatore e dai Consiglieri Leopoldo Conti (non indipendente e non esecutivo) e Andrea Martin (indipendente e non esecutivo).

Ai lavori del Comitato per il Controllo Interno partecipa il Presidente del Collegio Sindacale ovvero altro Sindaco da lui designato; può partecipare il Presidente del Consiglio di Amministrazione e, ove invitati, l'Amministratore Delegato e il Direttore Generale; può richiedere inoltre la presenza:

- di esperti qualora il contenuto tecnico delle operazioni assuma particolare importanza, da individuare anche tra i Consiglieri di Amministrazione; tali esperti possono essere chiamati a prendere parte alle riunioni in via consultiva;
- di tutti gli addetti aziendali interessati, che possono essere chiamati a prendere parte alle riunioni in via consultiva.

Il Comitato per il Controllo Interno dura in carica tre anni e si riunisce con cadenza almeno trimestrale.

Qualora vengano meno uno o più componenti del Comitato, il Consiglio di Amministrazione può provvedere all'integrazione e/o sostituzione degli stessi componenti.

Al Comitato spettano i seguenti compiti:

- assistere il Consiglio di Amministrazione nell'espletamento del suo compito di fissare le linee di indirizzo del sistema di controllo interno e di verificarne, periodicamente, l'adeguatezza e l'effettivo funzionamento, assicurandosi che i principali rischi aziendali sinora identificati e gestiti in modo adeguato.
- valutare il piano di lavoro preparato dal Preposto al controllo interno e ricevere le relazioni periodiche dello stesso;
- valutare le proposte formulate dalla società di revisione per ottenere l'affidamento del relativo incarico;
- svolgere gli ulteriori compiti che gli vengono attribuiti dal Consiglio di Amministrazione, particolarmente in relazione ai rapporti con la società di revisione.

Nel corso del 2006 il Comitato per il Controllo Interno si è riunito 4 volte con la partecipazione di tutti i componenti.

Nel corso del 2006 la Banca ha approvato un nuovo Regolamento della Funzione Internal Audit di Gruppo che colloca la funzione in staff al Consiglio di Amministrazione. Ciò, oltre ad assicurare l'indipendenza della Funzione stessa, in coerenza con il dettato di Banca

d'Italia e con le *best practice* di settore, facilita l'opportuno scambio informativo con il Comitato per il Controllo Interno.

La Funzione Internal Audit, non responsabile di alcuna area operativa e non dipendente gerarchicamente da alcun responsabile di area operativa, rappresenta un organo di staff delle attività di direzione e coordinamento del Vertice aziendale, quale suo autonomo strumento consultivo, informativo e di controllo. Tutto ciò al fine di identificare correttamente i principali rischi afferenti Banca IFIS e le società dalla stessa controllate in qualità di Capogruppo, nonché misurare, gestire e monitorare tali rischi, perseguendo una sana e corretta gestione dell'impresa.

In tale ambito la Funzione Internal Audit svolge attività di consulenza, finalizzata al miglioramento dell'efficienza dell'organizzazione, accerta la regolarità delle operazioni, l'affidabilità e la funzionalità delle procedure interne, l'efficienza e l'efficacia dei controlli interni, assicurando un costante livello di verifica sul rispetto delle norme interne ed esterne nonché la coerenza degli assetti organizzativi e di controllo.

L'attività di controllo viene esercitata di continuo sulle strutture, centrali e periferiche, della Capogruppo e delle società controllate, tramite analisi e verifiche sui processi aziendali, sulle strutture stesse e su singoli fenomeni, anche tramite sopralluoghi. In merito all'esito dei singoli interventi la Funzione riferisce analiticamente all'Amministratore Delegato ed alla

Direzione Generale, nonché, per sintesi, al Comitato per il Controllo Interno ed al Collegio Sindacale. L'attività di controllo è inoltre oggetto di periodica relazione al Consiglio di Amministrazione.

Operazioni con parti correlate

Il rispetto dei criteri di correttezza sostanziale e procedurale che devono presiedere alla gestione dei rapporti con le parti correlate è assicurato, oltre che, dalla prassi societaria, anche dal rispetto di procedure particolarmente stringenti.

Le operazioni con Parti Correlate sono assoggettate alla "Procedura per operazioni con Parti Correlate" approvata dal Consiglio di Amministrazione del 29 marzo 2006 che prevede:

- a) la definizione di Parti Correlate stabilita dal principio contabile internazionale concernente l'informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate (IAS 24), adottato secondo la procedura di cui all'art. 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002;
- b) la competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione per operazioni con Parti Correlate nei termini che seguono:
 - b.1) le operazioni di acquisizione o cessione, anche mediante sottoscrizione e conferimento, di quote di partecipazione e/o aziende e/o rami d'azienda;
 - b.2) il rilascio di garanzie, nonché le operazioni di finanziamento, se il valore complessivo in essere, a livello di Gruppo, è superiore al 10% del patrimonio netto consolidato come risultante dall'ultimo bilancio ufficiale annuale o semestrale.

- c) i principi di comportamento da osservare nel caso di operazioni con Parte Correlate a prescindere dall'importo delle medesime.

Resta ferma la norma che vuole che alcune operazioni, se effettuate con Parti Correlate, debbano essere comunque sottoposte all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Si tratta, in particolare, delle fattispecie rilevanti ai sensi dell'art. 136 TULB ("Obbligazioni degli esponenti bancari") commi 1, 2 e 2-bis, di seguito richiamate:

- chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca non può contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente od indirettamente, con la banca che amministra, dirige o controlla, se non previa deliberazione dell'organo di amministrazione presa all'unanimità e col voto favorevole di tutti i componenti dell'organo di controllo, fermi restando gli obblighi previsti dal codice civile in materia di interessi degli amministratori e di operazioni con parti correlate;
- le medesime disposizioni si applicano anche a chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo, presso una qualsiasi società facente parte di un gruppo bancario, per le obbligazioni e per gli atti sopraindicati posti in essere con la società medesima o per le operazioni di finanziamento poste in essere con altra società o con altra banca del gruppo. In tali casi l'obbligazione o l'atto sono deliberati, con le stesse modalità di cui al punto precedente, dagli organi della società o banca contraente e con l'assenso della capogruppo;
- per l'applicazione dei punti precedenti rilevano anche le obbligazioni intercorrenti con società controllate dai soggetti di cui ai medesimi punti o presso le quali gli stessi soggetti svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo, nonché con le società da queste controllate o che le controllano. La presente disposizione non si applica alle obbligazioni contratte da società appartenenti al medesimo gruppo bancario ovvero tra banche per le operazioni sul mercato interbancario.

Trattamento delle informazioni societarie

Ai sensi dell'art. 4 del Codice di Autodisciplina gli Amministratori ed i Sindaci sono tenuti a mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisiti nello svolgimento dei loro compiti. Essi devono, unitamente a tutti i dipendenti della Banca, rispettare il "Regolamento per la gestione interna e la comunicazione all'esterno di documenti ed informazioni societarie" adottato dalla Banca in data 11 aprile 2007. L'Amministratore Delegato è responsabile della corretta informazione societaria assicurando mediante il rispetto del sopraccitato Regolamento la corretta informazione al mercato con particolare riferimento alle informazioni privilegiate.

Codice di comportamento in materia di Internal Dealing

Riguardo al "Codice di comportamento in materia di *Internal Dealing*" e alla disciplina dei soggetti che hanno accesso a informazioni riservate, Banca IFIS ha preliminarmente identificato i soggetti obbligati a effettuare le comunicazioni previste dall'art. 114, comma 7 del Tuf nelle persone di tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, del Collegio

Sindacale, del Direttore Generale e del Direttore Amministrativo. In data 15 maggio è stato inoltre modificato il “Codice di comportamento in materia di Internal Dealing” adottato dalla Banca, per apportare le modifiche introdotte da Borsa Italiana S.p.A. ai c.d. *black-out period* per le società appartenenti al Segmento STAR⁶.

È cura del soggetto preposto al ricevimento alla gestione, alla diffusione al mercato delle comunicazioni, di comunicare anche ai soggetti identificati l'avvenuta identificazione e gli obblighi connessi.

È stato inoltre individuato il soggetto preposto al ricevimento, alla gestione e alla diffusione al mercato delle comunicazioni in materia di *Internal Dealing*, nella dott.ssa Sara Baso. Nell'esecuzione delle proprie funzioni il soggetto preposto al ricevimento si atterrà alle indicazioni di legge e del Regolamento Consob, oltre che alle "Istruzioni per la comunicazione alla Consob e la diffusione al pubblico delle informazioni relative alle operazioni effettuate da soggetti rilevanti e da persone strettamente legate ad essi", come indicato dall'art. 152-*octies*, punto 6, Allegato 6, del Regolamento Emittenti.

Eventuali variazioni nei soggetti obbligati a effettuare le comunicazioni previste dall'art. 114, comma 7 del Tuf saranno proposte dall'Amministratore Delegato o dal Direttore Generale o dal soggetto preposto al ricevimento direttamente al primo Consiglio di Amministrazione utile, cui spetta in via ordinaria l'incombenza dell'adeguamento. In caso di urgenza, l'Amministratore Delegato ha facoltà di intervenire direttamente annotando sull'apposito registro le dovute variazioni che comunque devono essere oggetto di ratifica alla prima riunione consiliare successiva.

La disciplina sopra indicata è conforme al disposto dal TUF, art. 114, ed al Regolamento Emittenti, come modificati a seguito della Legge Comunitaria 2004. Tale normativa integra la previgente autoregolamentazione adottata dalla Banca ed il “Codice di comportamento in materia di *Internal Dealing*” adottato dalla Banca nel luglio 2006 ha sostituito integralmente il precedente “Codice di Comportamento di Banca IFIS S.p.A. in tema di *Insider Dealing*”.

Le Assemblee

E' politica della Società, in occasione delle Assemblee, comunicare agli Azionisti informazioni sull'andamento della Società e sulle prospettive; ciò nel rispetto della disciplina sulle informazioni *price sensitive* e quindi procedendo ad una contestuale diffusione al mercato di dette informazioni.

⁶ Il Codice di comportamento in materia di *Internal Dealing* adottato dalla Banca prevede che: “Ai Soggetti Rilevanti indicati dal Regolamento è fatto divieto di effettuare - direttamente o per interposta persona - operazioni di acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio di azioni emesse dalla Banca o di strumenti finanziari ad esse collegate nei 15 giorni precedenti la riunione consiliare chiamata ad approvare i dati contabili di periodo. Non sono soggetti alle limitazioni gli atti di esercizio dei piani di stock option predisposti dalla Banca e, limitatamente alle azioni derivanti dai sopra citati piani di stock option, le conseguenti operazioni di cessione purché effettuate contestualmente all'atto di esercizio. I Soggetti Rilevanti possono compiere operazioni al di fuori dei periodi consentiti solo nel caso di situazioni eccezionali di necessità soggettiva, adeguatamente motivate dall'interessato nei confronti della Banca. La valutazione della sussistenza di una situazione di necessità soggettiva è rimessa all'Amministratore Delegato. E' fatta salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di individuare ulteriori periodi o circostanze in cui l'effettuazione di operazioni è soggetta a limiti e condizioni, dandone immediata comunicazione ai soggetti interessati.

La Società si è dotata di un Regolamento Assembleare contenente le procedure da seguire al fine di consentire l'ordinato e funzionale svolgimento delle Assemblee. Nel regolamento sono precisati la durata massima dei singoli interventi, il loro ordine, le modalità di votazione, gli interventi degli Amministratori e dei Sindaci, nonché i poteri per comporre e impedire il verificarsi situazioni di conflitto all'interno dell'Assemblea.

Rapporti con gli investitori e con gli altri soci

I rapporti con i soci sono intrattenuti e curati in via ordinaria da un apposito ufficio interno alla Società – Ufficio Soci (n. tel. 041 5027511; fax 041 5027555; e-mail: ifis@ifis.it).

Banca IFIS ha inoltre creato nel proprio sito aziendale un'apposita sezione *Investor Relations* dove è possibile trovare informazioni di carattere finanziario ed economico della Società.

Il Collegio Sindacale

Il collegio sindacale è composto di tre Sindaci effettivi e due supplenti. L'Assemblea Ordinaria del 30 aprile 2007 ha deliberato di nominare quali componenti del Collegio Sindacale per il triennio 2007/2009, i Signori:

- Presidente: Mauro Rovida,
- Sindaco effettivo: Erasmo Santesso,
- Sindaco effettivo: Dario Stevanato,
- Sindaco supplente: Luca Giacometti,
- Sindaco supplente: Francesca Rapetti

Le elezioni alla carica di Sindaco si svolgono con il sistema del voto di lista secondo quanto previsto nello Statuto all'art. 20 di seguito riportato:

“La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati in ordine progressivo e in numero non superiore ai componenti dell'organo da eleggere. Ogni lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

Possono presentare una lista l'azionista o gli azionisti che siano titolari, al momento della presentazione della stessa, di una quota di partecipazione pari a quella stabilita dalla CONSOB ai sensi dell'art. 147-ter del D.Lgs. n. 58/1998 e pubblicata ai sensi dell'art. 144-septies del "Regolamento di attuazione del D.Lgs. n. 58/1998 concernente la disciplina degli emittenti"; la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste di candidati dovrà essere indicata nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Collegio Sindacale.

Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. I soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste sono depositate presso la sede della Società almeno 15 (quindici) giorni prima di quello previsto per l'Assemblea in prima convocazione e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione.

Le liste devono essere corredate:

- delle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione;

- di una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'art. 144-quinquies del "Regolamento di attuazione del D.Lgs. n. 58/1998 concernente la disciplina degli emittenti" con questi ultimi;

- di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e della loro accettazione della candidatura.

Non possono essere inseriti nelle liste candidati che ricoprono già incarichi di sindaco in altre cinque società quotate o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza stabiliti dalla normativa applicabile o che rientrino nelle ipotesi di cui all'art. 148, comma 3 del D.Lgs. n. 58/1998.

I sindaci uscenti sono rieleggibili.

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di 15 (quindici) giorni di cui sopra sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro ai sensi dell'art. 144-quinquies del "Regolamento di attuazione del D.Lgs. n. 58/1998 concernente la disciplina degli emittenti", possono essere presentate liste sino al quinto giorno successivo a tale data. In tal caso la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste è ridotta alla metà.

All'elezione dei sindaci si procede come segue:

1) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono eletti, in base all'ordine progressivo con il quale sono indicati nella lista medesima, due sindaci effettivi ed uno supplente;

2) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti tra le liste presentate e votate da parte di soci che non siano collegati ai soci di riferimento ai sensi dell'art. 148, comma 2 del D.Lgs. n. 58/1998, è eletto sindaco effettivo il candidato indicato al primo posto della relativa sezione della lista medesima; dalla stessa lista è eletto sindaco supplente il candidato indicato al primo posto della relativa sezione della lista medesima.

In caso di parità di voti tra due o più liste risulteranno eletti sindaci i candidati più anziani per età.

E' dichiarato Presidente del Collegio Sindacale il sindaco effettivo eletto dalla lista di minoranza.

Il sindaco decade dalla carica nei casi normativamente previsti nonché qualora vengano meno i requisiti richiesti statutariamente per la nomina.

In caso di sostituzione di un sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato."